



13594/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - I

Regolamento
di
competenza

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAURA LA TERZA - Presidente - R.G.N. 12168/2011
Dott. ANTONIO IANNIELLO - Consigliere - Cron. 13594
Dott. PIETRO CURZIO - Rel. Consigliere - Rep.
Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere - Ud. 20/06/2012
Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 12168-2011 proposto da:

W

elettivamente

domiciliato

presso lo studio dell'avvocato FIECCHI PAOLA,
rappresentato e difeso dall'avvocato MACCIOTTA
GIUSEPPE giusta procura speciale a margine del
ricorso;

- **ricorrente** -

2012

contro

4783

in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata presso

lo studio dell'avvocato PACIELLO SILVIA, rappresentata
e difesa dagli avvocati BRUGNOLI STEFANIA, STEFANIA


GIOCO giusta procura a margine della memoria
difensiva;

- **resistente** -

avverso la sentenza n. 838/2011 del TRIBUNALE di
CAGLIARI, depositata il 30/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/06/2012 dal Consigliere Relatore
Dott. PIETRO CURZIO;

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.



ORDINANZA

ha convenuto la _____ dinanzi al Tribunale di Cagliari, per impugnativa di licenziamento.

Ha depositato il ricorso dinanzi al Tribunale di Cagliari assumendo di aver svolto alle dipendenze della società mansioni di responsabile commerciale per la regione Sardegna, lavorando nella propria abitazione _____ con l'ausilio di un cellulare, l'autovettura ed un fax fornitigli dall'azienda.

Il Tribunale ha ritenuto di non essere competente, rimettendo la causa dinanzi al Tribunale di Bolzano, in quanto i beni su indicati non integrano la pur minima organizzazione aziendale necessaria per radicare la competenza, perchè l'uso dell'auto e del cellulare prescindono dalla dislocazione territoriale e la consegna del fax è di per sé inidonea, avuto riguardo alle caratteristiche della prestazione lavorativa, a caratterizzare la dipendenza aziendale.

Il _____ ha proposto regolamento di competenza.

La società si è difesa con memoria.

La decisione del Tribunale è condivisibile.

Questa Corte ha interpretato estensivamente il concetto di dipendenza cui fa riferimento l'art. 413 c.p.c. affermando che il <concetto di "dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore" deve essere interpretato in senso estensivo come articolazione della organizzazione aziendale (dipendenza) nella quale il dipendente lavora (addetto), che può anche coincidere con la sua abitazione se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa> (Cass. 24717/11, cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti).

Ma tale interpretazione estensiva non può spingersi sino ad identificare la dipendenza con un luogo in ragione del fatto che al lavoratore siano stati assegnati un'autovettura aziendale, un cellulare ed un fax.



La dotazione di un'autovettura e di un cellulare aziendale prescindono dal collegamento con un dato luogo, mentre il fax, da solo, è dotazione veramente troppo esigua, come ha ragionevolmente ritenuto il Tribunale di Cagliari, per identificare nella abitazione del _____ una dipendenza aziendale.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Le spese gravano sulla parte soccombente.

PQM


La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza, conferma il provvedimento del Tribunale di Cagliari e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese relative al regolamento, che liquida in 40,00 euro, nonché 2.000,00 euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Roma, 9 maggio 2012.

Il presidente


Maura La Terza



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 LUG. 2012



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO


ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO
REGISTRO E DA COMPLESSIVA TASSA
E DIRITTO DI BOLLO
DELLA LEGGE 11-8-78 N. 300

